

LA PROVISTA DELL'UFFICIO EPISCOPALE COME AZIONE DI GOVERNO RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELLA CHIESA

FERNANDO PUIG

ABSTRACT: L'atto di provvista di un ufficio episcopale coinvolge la dimensione istituzionale del soggetto "ministero" sia a livello sacramentale (*ordo*), sia come organizzazione di uffici e, infine, nella sua espressione organica nel collegio episcopale. Nella prima parte del lavoro, prendendo spunto dalla dimensione anche personale del ministero, l'analisi della provvista nei tre livelli accennati rende evidente che la nomina a titolare di uffici episcopali ha un consistente influsso nella missione di perpetuare la testimonianza apostolica affidata al ministero episcopale. Nella seconda parte del lavoro si approfondisce il grado di consistenza tra le funzioni degli uffici e la condizione personale episcopale, nella provvista di ognuna delle tre principali figure episcopali esistenti: i vescovi titolari di uffici capitali, i vescovi ausiliari e, in fine, le cariche episcopali al servizio della Sede apostolica.

PAROLE CHIAVI: provvista, vescovo, uffici episcopali, ministero episcopale, collegio episcopale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un accenno alla coesistenza dell'elemento istituzionale e la dimensione personale del ministero. – 3. La provvista dell'ufficio episcopale come azione sul soggetto "ministero episcopale". – 3.1. Provvista dell'ufficio e *ordo* dei vescovi. – 3.2. Provvista dell'ufficio e sistema di uffici. – 3.3. Provvista dell'ufficio e integrazione del collegio episcopale. – 4. La rilevanza della dimensione

ABSTRACT: The threefold dimensions of the Episcopate as an institutional subject, namely the sacramental side (*ordo*), the organization of offices and the College of bishops (which embodies its organic form) are implicated in every act of appointment of a bishop. Analysing the provision in each dimension of the Episcopate as a subject, from the outlook of the personal dimension of ministry, in the first part of the article, emerges that appointment of holders of Episcopal offices has a consistent influence in the mission of Episcopal ministry, namely the perpetuation of the apostolic testimony. In the second part of the work, the degree of consistency between the functions of the offices and personal condition of Bishop is studied, from the point of view of the provision of each of the three main existing Episcopal figures: bishops holders of capital offices, auxiliary bishops and Episcopal offices serving the apostolic See.

KEYWORDS: provision, bishop, episcopal office, Episcopal ministry, College of bishops.

personale nella tipologia odierna di figure episcopali. – 4.1. I vescovi titolari di uffici capitali. – 4.2. I vescovi ausiliari. – 4.3. Le cariche episcopali al servizio della Sede apostolica. – 5. Conclusione.

1. INTRODUZIONE

LA nomina dei vescovi ovvero la provvista degli uffici episcopali, oltre ad un atto dell'autorità secondo una concreta competenza, raccoglie in sé importanti risvolti sacramentali, non indifferenti elementi giuridico-formali, e una notevole portata prudenziale, pastorale e persino politica. Queste dimensioni potrebbero essere inserite nell'ambito del diritto al buon governo spettante alla Chiesa e ai fedeli.

In questo lavoro, concentriamo la nostra attenzione in modo esclusivo sul significato della provvista dell'ufficio episcopale come dotazione di consistenza personale alla struttura istituzionale della Chiesa.¹ In un primo passaggio (sezione 2), accenniamo alla radice ultima che fa del ministero episcopale una realtà allo stesso tempo istituzionale e personale. In un secondo momento (sezione 3) prendiamo in considerazione il rapporto tra la provvista dell'ufficio episcopale e il soggetto "ministero episcopale", nella sua triplice formalità di *ordo episcoporum*, sistema di uffici episcopali e collegium episcopale. Nell'ultima parte del lavoro (sezione 4) si confronta il senso della condizione personale episcopale con i profili delle tre principali figure episcopali esistenti: vescovi titolari di uffici di capitalità; vescovi ausiliari; vescovi al servizio della Sede apostolica.

Il presente lavoro sulla provvista degli uffici episcopali non si occupa di giustificare gli atti costitutivi dei singoli uffici dove, in un modo o in un altro, si rende esplicita la natura intrinsecamente episcopale delle funzioni, e il collegamento più o meno esplicito, più o meno necessario o conveniente, con la condizione episcopale personale del titolare. In alcuni momenti accenniamo di sfuggita a questo tema qualora venga richiamato dalle relazioni tra la dimensione istituzionale e quella personale dell'episcopato, sia perché è chiara e univoca (Romano Pontefice, titolare dell'ufficio di vescovo diocesano) sia perché merita una attenzione specifica (come la giustificazione dei vescovi ausiliari e, in minor misura, certi uffici di collaborazione con il Romano Pontefice). Non ci soffermiamo invece sui casi di uffici nettamente episcopali perché di capitalità, riguardo ai quali per motivi diversi la condizione episcopale personale può essere persino molto conveniente e coerente

¹ Su altre dimensioni della provvista degli uffici episcopali, in specie di quelli capitali dell'ambito latino, abbiamo riflettuto nei nostri lavori: *Anotaciones acerca de la provisión de oficios capitales como acto jurídico y como acto de gobierno* (in corso di stampa); *Le procedure per le nomine dei vescovi nella Chiesa latina: tra informazione e preferenza*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», 2 (2017) pp. 1-35.

col contenuto funzionale, però non è stabilita in modo necessario. Si pensi agli uffici di capitalità delle circoscrizioni definite come vicarie, territoriali o personali, o a circoscrizioni complementari come gli ordinariati militari o le prelature personali nelle quali il titolare dell'ufficio capitale è definito come ordinario con giurisdizione propria (Cost. Ap. *Spirituali militum curae*, art. IV, 3°; c. 295 § 1 CIC). Come vedremo, è ancora necessario approfondire ulteriormente la radice di tutti questi uffici nel ministero episcopale come soggetto, per capire concretamente, non tanto e non solo la loro relazione con l'ufficio primaziale, ma anche il loro coerente inserimento nel soggetto costitutivo del ministero episcopale, e in concreto la loro espressione organica nel collegio episcopale.

2. UN ACCENNO ALLA COESSENZIALITÀ DELL'ELEMENTO ISTITUZIONALE E LA DIMENSIONE PERSONALE DEL MINISTERO

Nelle linee che seguono vogliamo illustrare come la struttura dell'episcopato, resasi concreta negli uffici episcopali esistenti, è intrinsecamente vincolata alla nomina effettiva di persone fisiche a titolari di quelli uffici. Vale a dire, che l'elemento istituzionale del ministero episcopale è inseparabile dal fatto che i titolari sono persone fisiche, quindi dalla dimensione personale dello stesso ministero. L'elemento istituzionale e la dimensione personale possiedono una valenza giuridica, che è specialmente evidente nell'atto di provvista degli uffici episcopali.

Talvolta si pensa che alla riflessione giuridica sulla Chiesa appartenerrebbe solamente l'elemento istituzionale della Chiesa. È vero che una delle virtualità del diritto è la configurazione delle realtà istituzionali e perciò transpersonali, trascendenti alle singole persone. La dimensione istituzionale del ministero episcopale delinea infatti aspetti costitutivi della Chiesa come soggetto giuridico: il sistema composto dagli uffici episcopali, dagli enti a cui essi sono vincolati, e dai rapporti esistenti tra di loro, esistono certamente a garanzia della continuità del soggetto ecclesiale, «il suo essere soggetto giuridico che trascende le singole persone e che rimane essenzialmente lo stesso nel tempo e nello spazio».² Ma queste realtà istituzionali richiamano soggetti personali, dal momento che il ministero solo esiste impersonato nei soggetti titolari degli uffici. Infatti, dal momento che è legato sacramentalmente a specificate persone, l'elemento istituzionale gerarchico della Chiesa non può essere ridotto al semplice esercizio di funzioni.³

Questa realtà personale del ministero non è una semplice derivazione del fatto che le funzioni episcopali accorpate nei singoli uffici vanno esercitate "da qualcuno", come succede con qualunque altra funzione, pubblica o

² C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Vol. I, Giuffrè, Milano 2009, p. 290.

³ Cfr. *ivi*, pp. 302-303.

privata, ecclesiale o secolare che sia. La realtà personale non è nemmeno una aggiunta esterna tesa ad attivare una struttura organizzativa compiuta: è il ministero ecclesiastico in sé stesso che richiama, includendola in sé, la condizione personale. Non è casuale, ad esempio, che l'ufficio di "vescovo diocesano", avendo come ogni ufficio un contenuto funzionale, raccolga in sé un *nomen* che solo può esistere come persona, per giunta necessariamente fisica, la persona-vescovo.

La radice di questa coesistenzialità della dimensione personale con l'elemento istituzionale è semplicemente che nel ministero episcopale è costituito un soggetto, configurato da una missione da tramandare che è la testimonianza di una fede personale in Gesù Cristo e nella sua opera di salvezza.⁴ La dimensione istituzionale non va identificata con una struttura impersonale e un flusso di poteri che transitano da una generazione all'altra, aggiungendosi dall'esterno alla condivisione della fede personale. La dimensione istituzionale definisce l'ambito nel quale è garantita la fedeltà al disegno originario di Cristo sulla Chiesa.⁵ Siccome questa fede e questa fedeltà non possono essere che personali, la dimensione istituzionale del ministero include gli strumenti per rendere tangibile una tale consistenza personale: il

⁴ Nello sfondo della riflessione è anche presente il senso della successione apostolica. È una questione che è presupposta ma che si trova ad un livello diverso di quello sul quale si muovono le presenti riflessioni. Conveniamo con Goyret a proposito del raccordo esistente tra successione, sacramentalità e collegialità che, gravitando specificamente sull'episcopato (e non su altre istanze) situa la successione apostolica nell'ecclesiologia di comunione; cfr. P. GOYRET, *Successione apostolica*, in G. CALABRESE, P. GOYRET, O. F. PIAZZA (a cura di), *Dizionario di ecclesiologia*, Città nuova, Roma 2010, pp. 1422-1423; allo stesso tempo, la rivendicazione della dimensione personale, superando le strettoie di una successione giuridico-formale, apre alla dimensione vitale dell'apostolicità; cfr. G. CANOBBIO, *Apostolicità*, in G. BARBAGLIO, G. BOF, S. DIANICH (a cura di), *Apostolicità*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, pp. 108-124.

⁵ L'indagine storica mostra lo stretto rapporto che intercorre tra tradizione e successione. Contro la critica protestante, che suppone molto tardiva l'effettiva costituzione della successione apostolica, l'intreccio tra tradizione e successione si fa risalire ai tempi iniziali della missione (cfr. P. BATIFFOL, *La Chiesa nascente e il cattolicesimo*, Vallecchi, Firenze 1971, p. 201). Altrettanto ritiene l'approfondimento teologico: «risulta che *successio* e *traditio* in origine sono estremamente vicini, ambedue i concetti hanno dapprima quasi lo stesso significato e vengono addirittura designati ambedue con l'unico termine, *diadocḗ* (*diadoké*), il quale significa sia "tradizione" che "successione". "Tradizione" non è infatti una semplice anonima trasmissione di una dottrina, ma è parola viva, legata alle persone, parola che ha nella fede la sua realtà concreta. E viceversa: la successione non consiste in una assunzione di poteri ufficiali che poi restino a disposizione del loro detentore, ma essa è un mettersi al servizio della parola, mandato di testimonianza per un bene affidato, che sta al di sopra del suo depositario, così che egli si ritrae completamente dietro ciò che ha ricevuto (...). L'ufficio, la successione dell'apostolo si fonda partendo dalla parola – questo vale oggi come valeva allora» (J. RATZINGER, *Primato, episcopato e successio apostolica*, in K. RAHNER, J. RATZINGER (a cura di), *Episcopato e primato*, Morcelliana, Brescia 1985, pp. 53-54).

sacramento dell'ordine assieme ai sistemi di provvista dell'ufficio. Entrambi "strumenti" hanno una dimensione giuridica.

Il sacramento è stato istituito con una dimensione istituzionale, poi sviluppatasi in diversi modi, specialmente in tempi apostolici, essendo però irriducibile ad una struttura meramente funzionale. Questo sacramento si compie impersonandosi nei membri del ministero, che sono le singole persone che vi sono state integrate.

L'ordine della successione secondo il sacramento (nel grado dell'episcopato per quanto ci riguarda in questo lavoro) e il sistema di provvista degli uffici episcopali sono alla base della garanzia soprannaturale insita nella sua istituzione da parte del Signore. In questo senso, per via della sacramentalità della Chiesa, la garanzia divina è stata legata sia ad una istanza permanente di tipo istituzionale, che a quelle singole persone, i vescovi, che, con loro testimonianza di fede, forniscono consistenza ecclesiale alla comunità in ogni momento storico.⁶

Hervada ha illustrato come i mezzi predisposti per individuare le componenti personali del ministero (ciò che chiama "l'istituzionalizzazione delle forme di attribuzione"), siano un aspetto principale dell'elemento istituzionale della Chiesa. Così afferma: «esiste una istituzionalizzazione delle funzioni (ministero ecclesiastico in generale, uffici o ministeri particolari), una istituzionalizzazione dei titolari (corpi o gruppi stabili) e una istituzionalizzazione delle forme di attribuzione (sacramento dell'ordine e missione canonica)»; l'istituzionalizzazione delle forme di attribuzione consiste nella «imposizione delle mani, o sacramento dell'ordine, e la *missio canonica*, atti attraverso i quali si accede (...) o all'*ordo* (...) o ad un ufficio».⁷ A livello della struttura episcopale, questi atti istituzionalizzati, integrano personalmente il ministero episcopale. Da una così fondamentale attività deriva la rilevanza dei soggetti competenti per svolgerla, nonché le relative procedure, garanzie e responsabilità giuridiche per il suo dispiegamento.

In conclusione, si deve affermare che la funzione di individuare persone per essere titolari di funzioni ufficiali della Chiesa non è "esterna" al ministero sacramentale e al sistema organizzato di uffici. Ne è invece una parte costitutiva, per motivi intrinseci ad essa: nel caso dell'episcopato specificamente perché il Signore ha voluto legare l'autenticità del suo Vangelo, alla

⁶ La non separazione tra la dimensione istituzionale e quella personale aiuta a capire meglio come i *carismi* non possono essere ritenuti in contrasto con la dimensione istituzionale della Chiesa. Oltre al fatto che la garanzia divina della fedeltà al disegno originario di Cristo si esprime spesso in carismi concessi a persone concrete in stretto legame con le loro missioni istituzionali, non si può perdere di vista la dimensione pneumatologica del sacramento dell'ordine; cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Iuvenescit Ecclesia*, 15-v-2016, «L'Osservatore Romano» 14 giugno 2016, sp. nn. 11-12.

⁷ J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, pp. 185-186.

permanenza della testimonianza apostolica, originariamente istituzionale e personale, ieri come oggi.

3. LA PROVVISATA DELL'UFFICIO EPISCOPALE COME AZIONE SUL SOGGETTO "MINISTERO EPISCOPALE"

La coesenzialità tra l'elemento istituzionale e la dimensione personale del ministero episcopale può essere approfondita prendendo spunto dalla diversificazione del ministero episcopale in tre livelli: l'*ordo episcoporum*, il sistema di uffici episcopali vigente e il collegio episcopale.

Di solito la provvista degli uffici episcopali è considerato un atto di governo unitario giuridico-sacramentale, che non fa distinzione tra gli effetti che causa: l'accessione all'*ordo episcoporum*, l'assunzione dell'incarico per il quale si effettua la nomina all'interno del sistema complessivo di uffici, e l'incorporazione al collegio episcopale. Nella realtà operativa si parte dal fatto che certi uffici richiamano la condizione episcopale e di conseguenza si affidano o a persone che hanno tale condizione oppure a persone che vengono ordinate allo scopo di poter svolgere un tale incarico. Benché l'azione sia unitaria, agli effetti analitici è legittimo distinguere la valenza di ognuna di queste realtà collettive sulle quali incide la provvista.⁸

⁸ La dottrina si è spesso soffermata a delineare ciò che corrisponde alla potestà di ordine e ciò che corrisponde alla potestà di giurisdizione, all'interno della struttura dell'episcopato. Il Concilio Vaticano II, oltre a una presentazione più unitaria della potestà, ha offerto lo schema dei *tria munera* (*sanctificandi, docendi, regendi*) che rende ragione delle funzioni e missioni demandate ai vescovi, aprendo altre piste per rintracciare la radice di tali attribuzioni e dei mezzi disponibili per portarli a compimento. Attorno a queste tematiche si è configurato il concetto di *communio hierarchica* (Cfr. G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio. Significato della formula nella Lumen gentium*, Università Gregoriana editrice, Roma 1980; *Comunión jerárquica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. II, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 338-343; *Comunione ecclesiale/ecclesiastica/gerarchica*, in C. CORRAL, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Edizioni Paoline, 1993, pp. 209-214), che aiuta a delineare la posizione dei vescovi, individualmente e collettivamente. Come è noto, sulla individuazione dell'origine delle potestà e dei *munera* e sul concetto di *communio hierarchica* gravitano gravi questioni, con i relativi dibattiti, nell'ambito ecclesiologico e canonico; la bibliografia al riguardo è sconfinata, soprattutto per quanto riguarda le radici storiche della questione. Per una visione di insieme, cfr. L. VILLEMIN, *Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction*, Cerf, Paris 2003; A. M. STICKLER, *La bipartición de la potestad eclesiástica en su perspectiva histórica*, «Ius Canonicum», 15 (1975), pp. 45-76; A. CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Morcelliana, Brescia 1987. La nostra impostazione non prende spunto *in recto* da questa tematica dell'origine della potestà bensì, dalla constatazione che le funzioni ecclesiali sono attribuite al ministero come soggetto. In ogni caso, nel paragrafo 3.3 accenniamo alla comunione gerarchica come elemento che è vagliato nella provvista dell'ufficio.

3. 1. *Provvisata dell'ufficio e 'ordo' dei vescovi*

Oltre alla trasformazione e alla abilitazione della persona ordinata, il sacramento dell'ordine riguarda una realtà istituzionale, il ministero ecclesiastico, che è il soggetto delle funzioni pubbliche della Chiesa, ed esiste strutturato secondo tre *ordines*. La decisione riguardante l'ordinazione di una persona implica farla accedere all'*ordo* nel quale sono depositate le funzioni secondo il relativo grado: l'*ordo episcoporum*, l'*ordo presbyterorum* o l'*ordo diaconorum*.

Le funzioni ministeriali hanno la propria radice nel relativo *ordo* che è un soggetto istituzionale. A causa dell'appartenenza all'*ordo*, una persona è destinata a una cerchia di funzioni pubbliche ecclesiali, che esprimono una specifica rappresentazione di Cristo e della Chiesa. Parliamo di una rappresentazione in senso largo, a seconda della funzione dell'*ordo* che si svolge: una è la rappresentazione demandata nelle azioni efficaci *ex opere operato* e un'altra quella che riguarda una azione prudentiale relativa ad un aspetto contingente del governo ecclesiale.

Tra gli *ordines* ci sono rapporti, e all'interno di ciascuno di loro ci sono sviluppi organici con diverse tipologie a seconda della diversificazione funzionale consolidata lungo la storia.⁹ Tra i rapporti fra gli *ordines* spicca la sovraordinazione di quello dei vescovi riguardo a quello dei presbiteri e a quello dei diaconi, entrambi cooperatori dell'*ordo episcoporum* (LG 20c). Proprio in questo rapporto di sovra-ordinazione è radicata una delle linee fondamentali del ministero ecclesiastico come organismo al servizio della missione della Chiesa. L'istituzione divina ed apostolica del ministero episcopale lo ha configurato in questo modo per essere riproposto con l'espansione della Chiesa come portatore del ministero della comunità, il servizio del governo, che è ciò che specifica le funzioni dell'*ordo episcoporum* (LG 20b).

Alla dimensione istituzionale stabilmente radicata nel sacramento e nei relativi sviluppi istituzionali è connaturale la successione delle persone, che incarnano in ogni momento la realtà vivente della Chiesa e l'operatività effettiva dei mezzi di salvezza che richiamano una azione ministeriale. In questo senso è particolarmente significativa la parola *ordo*, che permette di parlare di funzioni istituzionali attribuite al settore del ministero corrispondente (nel nostro caso, quello episcopale) esprimendo allo stesso tempo la realtà personale di coloro che in ogni momento storico costituiscono ognuno degli *ordines*, che renderanno effettive le funzioni ministeriali (i titolari di uffici episcopali, per quanto riguarda l'*ordo episcoporum*).

In questo modo, la nomina ad un ufficio episcopale, oltre alla concessione del titolo al soggetto designato, implica una azione giuridica e di governo

⁹ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 190-192.

sull'*ordo episcoporum*. Questo succede in modo evidente qualora la persona sia specificamente chiamata all'episcopato in vista delle funzioni che dovrà svolgere, ma anche analogamente ogni volta che una persona ordinata come vescovo riceve un ulteriore incarico di natura episcopale: la destinazione alle funzioni episcopali spettante ai membri dell'*ordo episcoporum* riceve in questi casi una ulteriore concrezione. La provvista degli uffici episcopali è, di conseguenza, una azione sull'*ordo* dei vescovi.

3. 2. *Provvista dell'ufficio e 'sistema di uffici'*

L'azione di governo costituita dalla provvista ad una carica episcopale non è limitata né al singolo ufficio né alla sola configurazione dell'*ordo* dei vescovi. La ragione è che lo stesso *ordo episcoporum* è stato ulteriormente configurato concretamente secondo un sistema di uffici con i relativi rapporti tra di loro.¹⁰ Poiché tutti gli uffici sono integrati nella organizzazione del governo della Chiesa, ogni singola provvista ha risvolti collettivi su questo sistema di governo ecclesiale.¹¹

Come è ovvio, l'*ordo episcoporum* non viene generato per una sorta di associazione di coloro che sono stati ordinati, bensì per l'attivazione della funzione istituzionale che rende effettiva l'aggregazione all'*ordo* e l'accessione all'ufficio. In questo senso, come abbiamo visto, ogni singolo *ordo* include sia l'insieme di persone che hanno ricevuto il relativo grado dell'ordine che i rapporti tra di loro secondo il modo in cui l'*ordo* è configurato attualmente.¹² Una tale configurazione presuppone l'attivazione dei fattori di accesso all'*ordo* stesso, ossia gli elementi (anche normativi, organizzativi, di esercizio valido e lecito della potestà, ecc.) della provvista dell'ufficio episcopale in tutta la loro estensione: da quelli che conducono alla celebrazione del sacramento nel grado episcopale fino a quelli attraverso i quali si giunge all'effettivo svolgimento del ministero, generalmente come titolare di un ufficio episcopale.

¹⁰ Non ci soffermiamo sulla razionalizzazione degli uffici e degli enti in cui si inseriscono, però va segnalato che è una parte non indifferente dell'azione di governo sul ministero stesso, di solito in permanente revisione secondo i bisogni pastorali. Su questo punto e sullo sviluppo storico dell'organizzazione ecclesiastica, cfr. A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia*, EUNSA, Pamplona 2010, pp. 29-30. In queste considerazioni è presupposto che la creazione degli uffici (con le relative circoscrizioni, strutture complementari, parrocchie, ecc.), che è anche una azione istituzionale sul ministero come lo è la provvista, dovrebbe essere consona ai bisogni reali dei fedeli. Come nel caso della provvista, anche in questa materia non si tratta solo di sviluppare in modo pragmatico una "gestione coerente di risorse" bensì di garantire la continuità della Chiesa in sé stessa e con riguardo al diritto ai beni salvifici demandato dai fedeli. Sulla articolazione della organizzazione ecclesiastica in uffici e ministeri, cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 3-36.

¹¹ L'impostazione di fondo della prospettiva che presentiamo in seguito è ispirata a quella che ha sviluppato Hervada, (cfr. *ivi*, pp. 172-230).

¹² Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 190-191.

Il fatto che la provvista degli uffici sia un intervento sul ministero come *ordo* e come sistema di uffici non implica sempre e necessariamente che si debba considerare una azione sacramentale. Ma nemmeno significa che sia sacramentale solo l'ordinazione della persona e la sua incorporazione all'*ordo*, in modo tale che l'azione di conferire l'ufficio sarebbe esclusivamente giuridica. L'incorporazione all'*ordo episcoporum* ha risvolti allo stesso tempo sacramentali e giuridici, in ragione della destinazione alle funzioni dell'*ordo* che, come espressione di una missione nella Chiesa, ha necessariamente risvolti giuridici. Questo non solo perché le persone dovrebbero essere ordinate esclusivamente in vista di un servizio ministeriale e in ragione della chiamata ad un incarico che riguarda i bisogni della Chiesa, ma proprio per il collegamento intrinseco tra sacramento e diritto, connaturale alla consistenza istituzionale del ministero stesso.¹³

L'alveo istituzionale che rende possibile ed operativo l'esercizio della missione pastorale episcopale implica il concretizzarsi dell'impegno divino secondo il quale al popolo saranno dati pastori (cfr. Ger 3, 15). L'espressione biblica "dare pastori" è in corrispondenza con il paradigma di giustizia costituito dal dare a ciascuno ciò che gli spetta; per questa ragione sulle istanze incaricate degli strumenti istituzionali e delle procedure stabilite per la provvista degli uffici pesa un dovere di giustizia costitutivo di aspetti decisivi della struttura della Chiesa e della sua missione.

In conclusione, la provvista dell'ufficio episcopale non è la nomina dei titolari di un autocratico sistema organizzato di funzioni: il ministero configurato secondo un congruo sistema di uffici, assieme all'azione di provvista dei relativi titolari sono attività dovute ai fedeli, una risposta della Chiesa come istituzione alle necessità dei fedeli di essere guidati da pastori adeguati al ministero della comunità (LG 20c). Il riferimento al pastore giusto e adeguato esprime che il ministero della comunità con la forma di rappresentazione di Cristo e della Chiesa che porta con sé, è dovuto ai fedeli secondo i loro reali bisogni e, nella misura del possibile, secondo le loro preferenze.¹⁴

¹³ Questo non toglie che esistano altre funzioni, che non richiamano l'esercizio dell'*ordo*, che possono essere create, distribuite e concesse, anche stabilmente in forma di uffici, con una azione di governo che, essendo di missione e di conseguenza giuridica, non è sacramentale. Per un approfondimento su questa distinzione, che è rilevante anche per determinare quale soggetto e sotto quali condizioni può o deve fare l'atto di provvista, cfr. *ivi*, pp. 195-200, 206-212, dove si dà ragione sia della diversificazione storica tra ordinazione e missione, originariamente fuse in un solo atto giuridico-sacramentale includente l'investitura all'ufficio, che della variabilità storica delle funzioni riservate all'*ordo*.

¹⁴ Ci siamo occupati di questo aspetto della provvista in *Le procedure per le nomine dei vescovi nella Chiesa latina: tra informazione e preferenza*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», 2 (2017) pp. 1-35.

3. 3. *Provvista dell'ufficio e integrazione del collegio episcopale*

Il rapporto tra la provvista dell'ufficio episcopale e la configurazione del collegio dei vescovi può essere analizzato da un doppio punto di vista. Il primo è determinato dalla prospettiva della integrazione dell'elemento personale nello stesso collegio, vale a dire che al collegio si incorporano persone concrete; questa incorporazione è efficace qualora sia accertata anche una qualificata situazione personale di comunione gerarchica. Il secondo è quello che attiene all'inserimento delle funzioni episcopali, che sono il contenuto degli uffici di cui sono titolari i vescovi, nell'assetto effettivo del ruolo istituzionale del collegio.

La provvista dell'ufficio episcopale come atto di governo, includendo la decisione sull'ordinazione episcopale quando sia il caso, ha dunque l'effetto di integrare in modo personale il collegio episcopale, il soggetto episcopale corporativo, che è costituito come titolare di funzioni concrete, al servizio delle quali può svolgere persino la suprema potestà della Chiesa.¹⁵ Il collegio dei vescovi è personalmente conformato in ogni momento storico come risultato delle relative provviste degli uffici episcopali, di coloro che erano già vescovi oppure di coloro che sono chiamati all'episcopato in vista della titolarità di un ufficio episcopale.

Queste azioni di provvista implicano una modulazione del collegio episcopale, non dal punto di vista delle funzioni istituzionali che le sono proprie, ma certamente da quello della sua attività effettiva. Infatti sia l'eventuale azione collegiale "in senso stretto" (c. 337 CIC), che il permanente influsso reciproco esistente tra i membri del collegio e con il Capo, sono modulati a seconda della composizione personale del collegio. Si pensi, al limite, all'avvicendamento di una intera "generazione" di vescovi, che a livello di funzioni effettive si può ritenere che si verifica mediamente ogni quindici o venti anni.

Talvolta in misura molto moderata però senz'altro reale e significativa, ogni volta che un nuovo membro si incorpora al collegio, o quando in modo effettivo si accresce il suo ruolo (per esempio quando cambia il Capo del collegio, o un vescovo è trasferito ad una sede di particolare peso) si genera una lieve inflessione dell'attività del collegio stesso. La componente personale costituita dai pastori è, in questo senso, configurante del collegio episcopale nella sua concreta esistenza, anche in vista del permanente rinnovamento della Chiesa dall'interno, dalla radice sacramentale, ferma restando la sua identità istituzionale e fondativa.¹⁶

¹⁵ Cfr. LG, nn. 22, 23; cc. 336-341 CIC. Cfr. J. R. VILLAR, *El colegio episcopal: estructura teológica y pastoral*, Rialp, Madrid 2004.

¹⁶ A questo proposito è rilevante il chiarimento che offre Hervada sulla natura sia del collegio apostolico che del collegio episcopale: «Il termine "collegio" può dar luogo a con-

Dal momento che per l'efficacia della condizione di membro del collegio è necessaria la comunione gerarchica (cfr. LG 22), la verifica di una tale situazione è anche parte integrante della provvista degli uffici episcopali come atto di governo.¹⁷ L'atto di provvista porta con sé l'accertamento che il candidato è in comunione (altrimenti non può essere inserito efficacemente nella compagine episcopale), nonché che ha una capacità di promuovere questa comunione, sia dalla posizione di capitalità (o di altro tipo di ufficio) che dalla condizione di membro del collegio episcopale.¹⁸ Promuovere o generare la comunione è un modo di esprimere la dinamica della funzione

fusioni ed è pertanto necessario chiarirne il significato. Il collegio apostolico non fu creato in guisa di persona morale, titolare della missione e della potestà, pienamente distinta dalle persone fisiche dei suoi membri. Il collegio apostolico non fu collegio in questo senso; fu collegio in senso analogo. La sua struttura fu quella di un *corpo di persone corresponsabili*, vale a dire di un gruppo di persone cui fu conferita una missione e una potestà tanto personalmente quanto congiuntamente; di conseguenza, con responsabilità sia personale sia congiunta (...). La stessa struttura funzionale si ritrova nei vescovi, successori degli apostoli, i quali svolgono una missione personale e una missione congiunta; agiscono, quindi, anche come un insieme di persone corresponsabili, che prende il nome di *collegio episcopale*» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 279-280). Si deve dire, di conseguenza, che la provvista degli uffici episcopali non nutre un qualche indistinto *coetus* o soggetto collettivo, che agisce al di fuori dei membri; individua bensì soggetti personali responsabili in prima persona dell'attività del collegio. Per questo motivo l'azione del collegio non è guidata primariamente da regole maggioritarie bensì da una testimonianza concorde, tendenzialmente unanime (di fatto o di diritto: esiste il dovere di cercare la comunione all'interno del collegio).

¹⁷ Hervada sostiene che la comunione gerarchica sia una relazione giuridica che è la stessa condizione di membro del collegio (cfr. J. HERVADA, *Elementos de derecho constitucional canónico*, Eunsa, 2001, p. 273). L'autore esclude che la comunione sia la *causa* della condizione di membro; la situazione di comunione gerarchica è invece *la stessa appartenenza* al collegio episcopale (causata dal sacramento) come realtà giuridica e quindi relazionale: la condivisione effettiva dei beni della comunione.

¹⁸ Taluni aspetti esterni della comunione gerarchica sono oggettivabili nel rapporto di giustizia riguardante i beni ecclesiali comuni a tutti i fedeli (c. 209, 205 CIC: «nella sua compagine visibile (...) mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico») ma qualificati nella prospettiva dell'esercizio di funzioni pubbliche (c. 149 § 1: «Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa»). Oggettivabili significa inoltre che possono essere materia di valutazione, come si desume dalla Nota esplicativa previa della *Lumen gentium*: «Perciò è detto espressamente che è richiesta la comunione "gerarchica" col capo della Chiesa e con le membra. (...) Per essa non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità» (NEP, n. 2, in riferimento a LG, n. 22: «Uno è costituito membro del corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le sue membra»). Quindi, essere attualmente in comunione gerarchica nonché essere in grado di generare comunione sono condizioni personali necessarie per una legittima provvista dell'ufficio episcopale, specialmente se di capitalità.

di governo: alla comunione come situazione personale, come fedele, si aggiunge quella che si demanda ad un ministro, a maggior ragione se vescovo e quindi componente del collegio episcopale.

Lungi dall'essere una realtà automatica, astratta, staticamente legata alla condizione episcopale o alla titolarità formale dell'ufficio, la comunione gerarchica è una situazione personale. Pur essendo una realtà personale e libera permeata della fede e della carità, essa possiede un nucleo di giustizia in relazione ai soggetti che garantiscono la comunione, nonché ai beni giuridici ecclesiali attorno ai quali essa si forma. In fase di provvista dell'ufficio episcopale va accertato soprattutto questo nucleo giuridico della comunione gerarchica. La comunione nei beni riguarda la fedeltà ai vincoli della comunione, nella parola e nei sacramenti. I principali rapporti da tenere presente sono quelli implicati nell'incorporazione all'*ordo episcoporum* e al collegio: i rapporti esistenti tra i membri del collegio; i rapporti con il Capo del collegio, i rapporti di ministerialità con i fedeli riguardo ai beni della comunione, nonché i rapporti intercorrenti con gli altri titolari degli uffici episcopali come tali, componenti dell'organizzazione del ministero episcopale, in specie quelli con i quali in modo più immediato si svolgeranno le funzioni episcopali (normalmente l'episcopato regionale).

Il secondo aspetto del rapporto tra provvista dell'ufficio e configurazione del collegio episcopale va riscontrato nell'effetto di inserimento di funzioni episcopali singolari nel collegio. Senza alterare le funzioni che istituzionalmente appartengono al collegio, ogni singolo membro del collegio, aggregandosi ad esso porta con sé il segno della specifica funzione istituzionale che gli spetta, che di solito è determinata dal suo ufficio. Nessun vescovo è "solo vescovo" o "vescovo allo stato puro"; la funzione episcopale permea alla radice la missione episcopale, ripercuotendosi in modo analogo nella posizione episcopale dal punto di vista dell'inserimento nel collegio. In forza della provvista degli uffici episcopali, di conseguenza, la funzione di comunione affidata al collegio si realizza in concreto, sulla base delle missioni episcopali dei singoli membri.

Queste riflessioni sulla integrazione dell'elemento personale del collegio e sull'inserimento delle funzioni episcopali in esso, sono complementari a quella che indica una attribuzione primaria delle funzioni episcopali al collegio e la successiva individuazione dei compiti da svolgere. Infatti, afferma Arrieta: «La cura pastorale dei battezzati, complessivamente considerati, è stata affidata al collegio dei Dodici e, di conseguenza, il collegio episcopale che ne è il successore – sempre nei termini dell'inadeguata distinzione con l'ufficio primaziale di cui al c. 330 CIC –, è ugualmente investito originariamente della funzione episcopale di direzione e di governo nella Chiesa universale globalmente considerata. È a partire da tale originaria investitura che successivamente vengono individuati dalla competente autorità gli specifici

compiti che devono svolgere singolarmente i vescovi». ¹⁹ La radice conciliare di questa riflessione è chiara (LG, n. 22b). La varietà reale del popolo di Dio, oltre ad altri elementi, ottiene come risposta da parte del ministero ecclesiastico il generarsi di soggetti e strutture pastorali di matrice episcopale che possiedono un principio unitario di base; questo principio anziché condurre alla dispersione è in grado di ricongiungere quella varietà all'unità del popolo di Dio congregato da Cristo. La creazione dei singoli uffici episcopali, attualizzando la missione episcopale per singoli compiti (di capitalità su comunità di fedeli o di altro tipo) è una azione istituzionale che rende operativa la funzione episcopale di direzione e di governo affidata originariamente al collegio. A questa funzione fa riferimento Arrieta nell'affermare che successivamente vengono individuati dalla competente autorità gli specifici compiti.

Orbene, la provvista dei singoli uffici è un'altra azione istituzionale che, dotando di titolari a questi compiti e quindi rendendoli attivi e personalizzati, danno un volto personale al collegio e allo stesso tempo rendono esplicito che il collegio contiene tutte le funzioni episcopali. L'appartenenza al collegio non è quindi indifferenziata: per questo si può dire che la provvista dell'ufficio episcopale è anche una misura di governo che dà luogo alla configurazione attuale del collegio episcopale.

In sintesi, l'integrazione personale *del* collegio e l'integrazione funzionale *nel* collegio fanno sì che esso (il collegio episcopale) sia non solo l'istanza che accomuna le persone ordinate nel grado dell'episcopato, ma anche (queste persone) in quanto titolari di funzioni episcopali. Di conseguenza, benché sia possibile distinguere all'interno delle funzioni dell'*ordo episcoporum* le posizioni di titolare di un ufficio episcopale singolare e membro del collegio episcopale, la radice sacramentale ultima di queste dimensioni istituzionali è unificata nella realtà concreta, storicamente situata, determinata dalla condizione di persona (persona fisica configurata sacramentalmente) del vescovo, titolare dell'ufficio e come membro del collegio episcopale, contitolare e corresponsabile (con le altre membra e con il capo) delle funzioni del collegio episcopale.

4. LA RILEVANZA DELLA DIMENSIONE PERSONALE NELLA TIPOLOGIA ODIERNA DI FIGURE EPISCOPALI

Fin'adesso abbiamo riflettuto sulla provvista degli uffici episcopali come atto giuridico e di governo tentando di illustrare che è costituita da una azione istituzionale che, prima che sull'ufficio in concreto o al meno in concomitanza con esso, riguarda il soggetto "ministero ecclesiastico" nella sua diversificata espressione a livello episcopale.

¹⁹ J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 74.

Scendendo un ulteriore grado di concretizzazione, senza allontanare la nostra attenzione dal rapporto tra l'elemento istituzionale e quello personale, è utile riflettere su certe funzioni oggettivamente predominanti degli uffici episcopali che postulano la specificità personale del soggetto titolare, ossia che un membro del ministero e del collegio episcopale sia destinato allo svolgimento di tali funzioni. Questo sarà anche rilevante per precisare i criteri e le procedure per la chiamata al ministero episcopale e per la nomina dei titolari dei singoli uffici.²⁰

Le nostre riflessioni debbono prendere spunto dall'organizzazione del ministero episcopale così come si presenta nel diritto e nella prassi vigenti. Agli effetti della nostra analisi degli elementi che oggettivamente chiamano in causa la condizione personale del titolare come membro del ministero episcopale, accomuniamo le figure episcopali in tre principali tipologie di funzioni e uffici, qualitativamente diversi: gli uffici di capitalità; i vescovi ausiliari; e le figure episcopali al servizio della Sede apostolica. Il fatto che numericamente la maggioranza dei vescovi appartengono alla tipologia degli uffici capitali (per giunta specificamente "vescovi diocesani" ossia titolari di uffici capitali in circoscrizioni ecclesiastiche che sono formalmente diocesi) non rende superfluo l'impegno di capire, nel confronto con le altre, questioni rilevanti per quanto riguarda la loro provvista.²¹

²⁰ Va chiarito che ciò che interessa vagliare è il rapporto *oggettivo* tra certe funzioni e la personalità episcopale del titolare. La dimensione storica di questo tema è evidente. Presupposta la fedeltà della Chiesa al mandato originario del Signore nella configurazione basilare del ministero, nessuna fenomenologia di figure episcopali costituisce un suo termine finale e compiuto, per cui è inevitabile dover fare i conti con inerzie storiche talvolta da superare e aperture agli adattamenti richiesti dai nuovi orizzonti e sfide della missione della Chiesa. Il profilo personale dell'episcopato si dimostra anche, viceversa, essere in funzione del sistema istituzionale di provvista, che a sua volta è soggetto a modifiche per cause svariate (da movimenti di riforma ecclesiale a anomalie nell'applicazione dei sistemi vigenti). La bibliografia sull'argomento è vastissima; tra molti studi, è un classico: J. GAUDEMET, *De l'élection à la nomination des Évêques, changement de procédure et conséquences pastorales. L'exemple français (XIII^e-XIV siècles)*, in D. J. ANDRÉS GUTIÉRREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*, PUL, Città del Vaticano 1996, pp. 137-156. Penetrante la sintesi storica sull'accesso all'episcopato offerta in K. SCHATZ, *Bischofwahlen. Geschichtliches und Theologisches*, «Stimmen der Zeit», 5 (1989), pp. 292-307.

²¹ Secondo l'*Annuario statisticum Ecclesiae* del 2014, gli appartenenti alle tre tipologie da noi prospettate sarebbero: all'incirca, 2700 vescovi titolari di uffici capitali (ca. 100-150 sedi sarebbero vacanti); 550 tra vescovi ausiliari e vescovi coadiutori; 285 vescovi al servizio della Sede apostolica, non solo della curia romana, ma anche i legati pontifici di condizione episcopale. Si dovrebbero contare ca. 1600 vescovi emeriti, quindi vescovi non aventi una effettiva funzionalità episcopale oltre a quella derivata dalla appartenenza al collegio episcopale, e agli incarichi e funzioni attribuiti in virtù dell'appartenenza ad alcuni organi episcopali, secondo i relativi statuti. Cfr. SANTA SEDE – UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA CHIESA (a cura di), *Annuario statisticum Ecclesiae (2014)*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2016, p. 133.

4. 1. *I vescovi titolari di uffici capitali*

L'azione di provvista è la concretizzazione personale in una porzione del popolo di Dio, da una parte, dei rapporti tra il ministero e i fedeli, e dall'altra, dei rapporti tra gli *ordines* in favore della stessa porzione del popolo di Dio. Infatti, dotare di titolare all'ufficio capitale locale, integra un elemento essenziale della Chiesa nella sua espressione particolarizzata: alla comunità dei fedeli è dato un capo, membro del collegio episcopale, che la convoca attorno ai beni ecclesiali; ai membri dell'*ordo presbyterorum* e dell'*ordo diaconorum* viene assegnato un membro dell'*ordo episcoporum* che ha l'impegno di governarli nella missione pastorale come presbiterio e come ministero diaconale. La concretizzazione della persona titolare dell'ufficio capitale è così integrativa dei rapporti istituzionali preesistenti, che diventano in questo modo anche personali.²²

Il ministero episcopale dipende originariamente dalla dimensione comunitaria del popolo di Dio; l'*ordo* dove riposano le funzioni nella loro radice sacramentale è orientato al popolo di Dio, come lo è la funzionalità insita nel collegio episcopale. Tali funzioni, infatti, vanno proiettate sulla porzione del popolo di Dio, che è un elemento strutturale della circoscrizione tanto quanto lo è lo stesso ufficio capitale o le istanze cooperatrici del vescovo.²³

Questa prospettiva accennata aiuta a capire come la provvista dell'ufficio capitale non sia una "assegnazione di sudditi" a una ipotetica realtà completa in sé stessa, fatta di funzioni strutturate giuridicamente come uffici. La realtà è esattamente il contrario: ciò che esige la configurazione degli uffici all'inter-

²² Come segnala Hervada, «le "portiones Populi Dei" non sono solo strutture giurisdizionali, benché, per quanto riguarda l'*ordo*, presentino tale dimensione; ma strutture costituzionali complete o corpi ecclesiali – comunità vive – formate dai vincoli costituzionali» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 298).

²³ Al di là delle derivazioni teologiche e canoniche aperte a livello dottrinale, soprattutto attorno alla teologia della chiesa particolare e al valore del criterio territoriale, dopo il Concilio Vaticano II si trova una sostanziale coincidenza sulla affermazione di base riguardo alla coesistenzialità di ufficio capitale, presbiterio e popolo a livello delle particolarizzazioni della Chiesa. Cfr. tra una vasta bibliografia, K. MÖRSDORF, *Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche. Einleitung und Kommentar*, in *Lexikon für Theologie und Kirche. Das zweite Vatikanische Konzil. Teil II*, Herder, Freiburg im Breisgau 1967², pp. 172-173; H. LEGRAND, *Nature de l'Église particulière et rôle de l'évêque dans l'Église*, in *La charge pastorale des évêques. Décret «Christus dominus»: texte latin et traduction française*, Cerf, Paris 1969, pp. 105-106; A. CATTANEO, *La Chiesa locale: i fondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teologia postconciliare*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 9-18. Specificamente a proposito della nozione di "popolo" nelle circoscrizioni, cfr. J. HERVADA, *Pueblo cristiano y circunscripciones eclesísticas*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2003; R. WEBER, *Das Volk als Strukturelement der kirchlichen Zirkumskription*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 181 (2012), pp. 129-151.

no del ministero episcopale sono i bisogni dei fedeli, che hanno la consistenza di diritti ai beni ecclesiali. Il ministero episcopale è infatti un soggetto istituzionale nel quale si concretizzano importanti vincoli giuridici relativi ai beni ecclesiali, precisamente tutti quelli che implicano la dimensione gerarchica. Dato che i beni salvifici strutturano il Popolo di Dio anche nelle espressioni particolarizzate, i rapporti giuridici che hanno come oggetto tali beni, richiamano soggetti di diritti, doveri e funzioni che possano soddisfarli in modo concreto. Non altro è lo scopo degli strumenti istituzionali che guidano sia la creazione di circoscrizioni ecclesiastiche che la provvista dei relativi uffici di presidenza: rispondere ai diritti dei fedeli rendendo concreto, secondo le specificità pastorali, ciò che alla radice è attribuito al ministero episcopale.

Nel caso degli uffici di capitalità episcopale questo riferimento al popolo di Dio è immediato e costitutivo. Per questo motivo, il soggetto che sarà chiamato a esserne titolare deve essere scelto avendo presente prioritariamente la porzione del popolo di Dio strutturata, quindi i fedeli – nonché i ministri al loro servizio – secondo i vincoli della comunione nei beni ecclesiali. Questa è una specificità dei vescovi titolari degli uffici di capitalità: benché ogni espressione episcopale abbia alla radice un riferimento ai fedeli e quindi al popolo di Dio, solo negli uffici di presidenza si rintraccia una funzione ecclesialmente costitutiva della sua espressione particolare.

In questo senso, la provvista dell'ufficio capitale, oltre che al ministero ecclesiastico, integra anche la dimensione comunitaria della Chiesa, il popolo configurato come *portio populi Dei*. Da questo punto di vista, vanno prese in considerazione qualitativamente le funzioni che il vescovo è chiamato a svolgere proprio personalmente, vale a dire, mettendo in gioco la condizione episcopale personale che è quella che rispecchia la condizione di membro del soggetto costituito dal ministero episcopale.

Per quanto riguarda gli uffici capitali e i vescovi che ne sono titolari, diverse funzioni postulano oggettivamente una netta rilevanza della personalità episcopale del titolare.

In primo luogo la funzione più caratteristica di questi uffici, che non è altra che la capitalità episcopale, richiama fortemente la figura personale del titolare. Non bisogna insistere sulla ragione di essere originaria e ultima: nella istituzione dell'episcopato, il Signore prevede sia il collegio che le espressioni singole di capitalità. Queste espressioni sono portatrici della specifica rappresentazione di Cristo che è il centro della comunione particolarizzata in favore del popolo (*communio fidelium*), dall'interno del ministero stesso (*communio hierarchica*) e quindi come fulcro della comunione universale delle Chiese (*communio ecclesiarum*).²⁴

²⁴ Come indica LG, n. 23: «I singoli vescovi (...) sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari»; questo testo rimanda in nota a quello emblematico di

L'esigenza personale fondamentale rimanda al nocciolo dell'ufficio capitale, la funzione di capitalità che richiama l'unicità della persona umana. La rappresentazione di Cristo – e, in Egli, di Dio – che porta con sé, è incarnata nella figura personale di un uomo.²⁵ Le implicazioni di una tale dottrina, che oltrepassa di molto le analogie con certe espressioni sociali umane (come la figura personale che rappresenta l'unità della nazione o dello stato), raccoglie ricchi risvolti teologici assieme alla realtà istituzionale consistente nel contenere strutturalmente l'unità nei vincoli della comunione.

Inoltre va sottolineato come questo principio fa sì che le funzioni del ministero ordinato e la convocazione dei fedeli siano ricondotti all'unità attorno alla figura di un uomo che oltre ad essere consacrato dal sacramento, personalmente crede, guida, insegna, celebra la liturgia ed esercita dei poteri sacramentali episcopali che rendono presente Cristo Capo in modo paradigmatico.²⁶ Di conseguenza si può affermare che nella capitalità episcopale c'è un elemento irriducibile alla "funzionalità", vale a dire che solo ed esclusivamente può svolgere una persona agendo come tale. E questo non solo in ragione della comune necessità che le funzioni siano esercitate da persone, bensì perché in questi casi è decisivo, insieme alla condizione personale di vescovo, il carattere di *testimonianza personale* di chi impersona la successione apostolica.²⁷ Si può riscontrare una analogia tra la consistenza personale permanente del collegio episcopale, depositario dei beni salvifici, e la necessaria testimonianza personale del vescovo capo che è garanzia della verità dei beni salvifici alla base dei vincoli della comunione.

Il principio di unità appena accennato è intrinsecamente legato al principio di capitalità o di totalità. Il principio di totalità «consiste nel fatto che gli

San Cipriano: «Il Vescovo nella Chiesa e la Chiesa nel Vescovo». Presentando le principali fonti patristiche, il contesto immediato al Concilio Vaticano, e i rapporti con temi fondamentali dell'ecclesiologia, in dialogo critico con certi nodi problematici e con abbondante bibliografia, cfr. G. CANOBBIO, *Il vescovo principio e fondamento dell'unità nella Chiesa particolare*, in G. CANOBBIO, G. P. MONTINI, F. DALLA VECCHIA (a cura di), *Il vescovo e la sua Chiesa*, Morcelliana, Brescia 1996, pp. 51-82.

²⁵ «I vescovi, in modo eminente e visibile, tengono il posto dello stesso Cristo maestro, pastore e pontefice, e agiscono in sua vece» (LG, n. 21b).

²⁶ «Il momento nel quale questa rappresentanza raggiunge il suo apice è la presidenza dell'eucaristia, specialmente nella quale il vescovo è "eonomo della grazia del supremo sacerdozio" (LG, n. 26)» (G. CANOBBIO, *Il vescovo principio e fondamento dell'unità nella Chiesa particolare*, cit., p. 75). La concretizzazione di questa intensiva rappresentanza è cristallizzata in concreti doveri del vescovo, specialmente quelli stabiliti nei cc. 389, 1015, sulla celebrazione domenicale, e le ordinazioni in diocesi.

²⁷ Benché abbia importanti risvolti misterici ed ontologici, rilevare la capacità e l'effettività di questa testimonianza non esula dall'ambito giuridico: la comunione gerarchica necessaria per accedere al ministero e per rimanervi in modo legittimo, come abbiamo accennato, può (e deve) essere vagliata all'interno dell'*ordo episcoporum*, per garantire che la conduzione del popolo (e la stessa consistenza del collegio episcopale) non venga urtata.

organi episcopali di presidenza di ogni ente della struttura gerarchica della Chiesa (...) assumono originariamente la totalità delle funzioni dell'ente, nonché la totalità della potestà che in tale ente va esercitata, avviando al contempo un processo di diversificazione – deconcentrazione o vicarietà – di tali funzioni, che vengono a dettagliarsi in una pluralità di uffici subordinati». ²⁸ Infatti, gli uffici capitali sono «titolari originari delle funzioni pubbliche all'interno della struttura gerarchica della Chiesa, in particolare della funzione di governo nella diversità delle sue manifestazioni», ²⁹ ferma restando la normale deconcentrazione delle funzioni sia per via delle istituzioni di diritto universale sia attraverso altri strumenti giuridici, come le diverse forme di delega.

Questo principio capitale ripone la responsabilità ultima del governo ecclesiastico locale nell'ufficio capitale che, per questo motivo, è dotato di proporzionali attribuzioni giuridiche: «compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale» (c. 381 § 1 CIC). Ciò che va sottolineato è che la responsabilità ultima accennata, perché originaria, pesa specificamente sulla persona (sulla azione personale) del titolare dell'ufficio capitale.

Infatti, molte funzioni possono essere esercitate in modo efficace da un soggetto che non sia persona fisica (come una azione congiunta di due o più persone, una azione di un gruppo o di un collegio) o consentono diverse forme di attuazione per conto di un'altro in senso ampio (tecnicamente articolate per mezzo di una deconcentrazione organica, una istanza vicaria, una delegazione, ecc.), però il nucleo della capitalità episcopale richiama una azione personale che convoglia le azioni di collegi e uffici dipendenti in un modo o nell'altro subordinati. ³⁰ È ciò che in termini sintetici vuole esprimere un documento ecclesiale: «La responsabilità di governare la diocesi pesa sulle spalle del Vescovo». ³¹

²⁸ J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 157-158. In riferimento alle circoscrizioni ecclesiastiche (quindi il caso che ci occupa in queste righe), Viana denomina questo principio come principio capitale (cfr. A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia*, cit., pp. 87-88).

²⁹ A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia*, cit., p. 88.

³⁰ Persino quando si prospettano forme di governo o direzione collegiale, non nel senso di avvalersi dell'aiuto di collegi "esterni" bensì in quello di inserire la funzione di capitalità in istanze plurali, il principio di totalità o di capitalità non può esservi assorbito. Cfr. A. VIANA, *El principio de la colegialidad en la Iglesia*, in L. M. CALLEJA, M. DE LAS M. ROVIRA REICH (a cura di), *Gobierno institucional: la dirección colegiada*, EUNSA, Barañáin, Navarra 2015, pp. 139-159. La figura del consiglio episcopale di governo offre uno spazio istituzionale per una tale espressione di governo, sempre però con i limiti del principio di totalità; cfr. M. F. É. BONDOBO, *Le conseil épiscopal selon le c. 473 § 4 CIC 83*, Cerf, Paris 2016.

³¹ CONGR. PRO EPISCOPIS, *Dir. Apostolorum successores per il ministero pastorale dei vescovi (22-II-2004)*, «Libreria Editrice Vaticana» (2004), n. 160. Il riferimento al carattere personale è pre-

Una delle manifestazioni del carattere strettamente personale dell'ufficio capitale è la riserva di certe funzioni "personalmente" al vescovo. Nell'ordinamento giuridico vigente possono essere segnalate la competenza personale esclusiva in ciò che attiene alla funzione legislativa (can. 135 § 2) e, nell'ambito della funzione esecutiva, ciò che è indicato nel c. 134 CIC (analogamente nel c. 987 CCEO): «quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano (...) esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale». ³²

Non ci soffermiamo ulteriormente sulla disamina delle funzioni che richiamano la condizione personale del titolare dell'ufficio capitale. Un tale impegno implicherebbe tanto quanto entrare analiticamente a districare l'assetto delle forme di deconcentrazione funzionale vigente, che chiamano in causa sia il ministero episcopale in generale, i rapporti tra vescovo diocesano e sede apostolica o istanze sovra-diocesane (c. 381 § 1 CIC: «quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica») e le espressioni legittime di deconcentrazione a livello regionale e diocesano. Senza entrare in tali distinzioni, è ovvio che il titolare dell'ufficio capitale deve essere in grado di rapportarsi con tali istanze molte volte in prima persona; si pensi, ad esempio, alle visite pastorali diocesane o alla visita *ad limina* (da effettuare "personalmente" tranne legittimo impedimento: c. 396 § 1; 400 § 2 CIC) o a partecipazione all'assemblea della conferenza episcopale. A livello diocesano, inoltre, sarebbe da approfondire la differenza tra l'esercizio diretto e immediato delle funzioni, dalla responsabilità ultima che gli spetta per le decisioni più importanti o persino per quelle che personalmente hanno come autore un vicario nell'ambito della potestà esecutiva, tramite il relativo ricorso gerarchico interposto davanti al vescovo.

sente nella *Lumen Gentium* sia letteralmente («personalmente esercitano in nome di Cristo») che nella scansione dei diversi modi di svolgere il ministero, che richiamano a condizioni personali «i vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà» (LG, n. 27a).

³² Nel contesto soprattutto dell'esercizio della funzione dottrinale del vescovo diocesano è stato ribadito il suo agire strettamente personale: «a livello di singola Chiesa, il Vescovo diocesano pasce nel nome del Signore il gregge a lui affidato come Pastore proprio, ordinario e immediato ed il suo agire è strettamente personale, non collegiale, anche se animato dallo spirito comunionale.» (GIOVANNI PAOLO II, m. p. *Apostolos suos*, 21 maggio 1998, «AAS», 90 [1998], n. 10). Recentemente è stata prospettata in modo concreto il coinvolgimento personale del vescovo nell'esercizio della potestà giudiziaria, della quale è titolare originario: «lo stesso Vescovo (...) non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve (...)» (FRANCESCO, Lettera Apostolica m. pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, «L'Osservatore Romano», 9 settembre 2015, Criterio fondamentale III).

Se non ha senso tentare di districare ulteriormente in astratto le funzioni che postulano un coinvolgimento personale del titolare dell'ufficio, ancora di meno ha senso pretendere di definire i criteri relativi alle necessità dei fedeli, all'ambiente ecclesiale, sociale e politico dove si svolgerà il ministero episcopale o le sfide alla quali dovrà far fronte il vescovo nel momento storico, condizionato dalla realtà esistente, ecc. Una parte decisiva di questa adeguazione personale del candidato alla realtà è demandata alle procedure previste per la nomina dei vescovi e alla valutazione dei requisiti che la Chiesa è andata delineando lungo il tempo, che si trovano nella legge canonica. Di conseguenza, per valutare il profilo personale del candidato per una certa sede è necessario rimandare ai requisiti e alle procedure, pensati gli uni e gli altri per trovare la persona giusta per il singolo ufficio. La ricerca del vescovo adeguato, di conseguenza, che è l'oggetto della provvista dell'ufficio episcopale, ha risvolti giuridici e una dimensione di prudenza di governo.

4. 2. I vescovi ausiliari

La seconda tipologia di missioni episcopali che prendiamo in considerazione è costituita dalla figura dei vescovi ausiliari e degli uffici di cui sono ordinariamente titolari. In linea di massima le stesse riflessioni si applicano anche ai vescovi coadiutori.

La riproposizione delle figure alla luce degli approfondimenti sull'episcopato nel Concilio Vaticano II,³³ è legata a una varietà di fattori pastorali che portano a ritenere necessaria o al meno molto conveniente una figura episcopale situata accanto al titolare dell'ufficio capitale. La sintesi descrittiva contenuta nel Decreto *Christus Dominus* punta in questa direzione. Implicitamente il decreto conciliare allude ad una funzionalità sussidiaria delle figure dei vescovi ausiliari qualora nella situazione concreta «il vescovo diocesano (...) non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime» (CD, n. 25).

La dimensione segnatamente personale di questa concretizzazione del ministero episcopale è evidente: la stessa espressione “vescovo ausiliare”, diversamente da quanto accade con quella di “vescovo diocesano”, non esprime un nome di ufficio o di specifiche funzioni, bensì evoca primariamente una figura personale (episcopale).³⁴

³³ Cfr. G. DELGADO, *Los obispos auxiliares*, EUNSA, Pamplona 1979, pp. 49-84, 121-155; A. VIANA, *Obispos titulares: elementos de tradición canónica y regulación actual*, «Ius Canonicum», 88 (2004), p. 525-537.

³⁴ Parlando a rigore, non si dovrebbe parlare di *provvista* quando si ha a che fare con i vescovi ausiliari, poiché la loro figura è personale e non funzionale; in questo stesso senso sarebbe improprio parlare di un vescovo ausiliare che *succede* un altro vescovo ausiliare (il che ovviamente ha senso nel caso del vescovo diocesano, che è anche *nomen* di ufficio).

Assieme a questa prevalenza della dimensione personale, l'ordinamento giuridico indica che per l'esistenza di ogni singolo vescovo ausiliare deve essere opportunamente giustificata una causa proporzionale dal punto di vista istituzionale, vale a dire da quello delle funzioni da svolgere. Di per sé i vescovi ausiliari non sono destinati a svolgere funzioni che non possano essere dispiegate da altre persone, segnatamente presbiteri. Infatti, il Codice stabilisce che siano nominati vicari generali o vicari episcopali (c. 406 CIC) offrendo criteri che associano in modo particolare i vescovi ausiliari al ministero del vescovo diocesano (cc. 406-408 CIC). Un conto diverso è che siano chiamati a svolgere funzioni tipicamente vicarie che debbono essere ritenute di natura episcopale, il che succede ovviamente anche quando il titolare è un presbitero.³⁵ Di conseguenza, ciò che è preteso nella assegnazione di un vescovo ausiliare in modo diretto è la forte convenienza o persino la necessità che chi svolga le funzioni sia *personalmente* vescovo, ossia membro del soggetto costituito dal ministero episcopale. Questa è la causa proporzionale che sostiene la legittimità della figura e che deve essere vagliata in modo sufficiente.³⁶

Questo semplice accorgimento terminologico fa emergere però la realtà dei fatti: in alcune diocesi si dà per scontato che non solo sono convenienti ma persino necessari, uno o persino un certo numero di vescovi ausiliari. Questo argomento si intreccia con quello relativo alle diocesi di grandi dimensioni, rispetto alle quali ciclicamente si pone il discorso della divisibilità o indivisibilità. È da chiedersi se una riflessione che prenda più direttamente spunto da una analisi funzionale non porterebbe a ritenere normale una forma di cooperazione di più diocesi meno grandi, il che avrebbe come effetto collaterale una maggiore vicinanza del vescovo diocesano ai fedeli e la riduzione del numero dei vescovi ausiliari. Merita attenzione l'obiezione (che ha un contesto di comprensione globale dell'episcopato) secondo la quale la figura dei vescovi ausiliari (i vescovi senza chiesa, secondo la formulazione dell'autore) sia una anomalia ecclesiologica; cfr., tra diversi suoi scritti, H. LEGRAND, *The Bishop Is in the Church and the Church Is in the Bishop. Research Is Still Required in Catholic Ecclesiology*, «The Jurist», 66 (2006), pp. 70-92.

³⁵ Va richiamata infatti la comprensione dalla quale partono le considerazioni di queste righe, che abbiamo abbozzato in linee precedenti, secondo la quale le funzioni sono istituzionali e quindi sono appartenenti all'*ordo*, e dall'*ordo* corrispondente sono partecipate al titolare. Poi in un secondo ordine, per via istituzionale (legale: è tipico il caso dei vicari di costituzione obbligatoria) o volontaria (attraverso forme diverse di delega) sono svolte da altri. Così, come afferma Hervada, «le funzioni degli organi vicari – quegli organi cioè che svolgono funzioni in nome del titolare di un altro ufficio – non possono essere considerate come radicalmente legate dall'*ordo* ricevuto dal titolare dell'organo vicario. La ragione è semplice: esercitano funzioni proprie del titolare di un altro ufficio e, pertanto, il loro fondamento sacramentale va cercato nell'organo del quale si è vicario. Così, per esempio, le funzioni del vicario generale di una diocesi non sono funzioni *radicalmente* presbiterali, ma episcopali» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 194).

³⁶ Nella stessa linea va letta l'espressione del Decreto conciliare sui vescovi: «devono essere muniti di opportune facoltà, affinché, salva restando la unità del governo diocesano e l'autorità del vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace e la loro dignità episcopale sia salvaguardata» (CD, n. 25). Il riferimento alla salvaguardia della "dignità" episcopale, che

Per quanto riguarda esplicitamente la nomina dei vescovi ausiliari vanno segnalate due questioni significative per il proposito del presente lavoro.

In primo luogo il fatto che, data la condizione episcopale del soggetto, la capacità per la nomina (qualcosa di simile andrebbe detto riguardo alla perdita dell'ufficio) sfugge all'autonomia del governo intradiocesano, e viene trasferita all'ambito del sistema di governo del ministero episcopale. Benché le funzioni attribuite siano attinenti alla circoscrizione, il titolare resta invece inserito nella componente personale dell'*ordo* dei vescovi, che rientra tra le competenze della Sede apostolica.

In secondo luogo, va rilevato come la figura del vescovo ausiliare sia concepita in connessione istituzionale col ministero del vescovo sul piano della fiducia personale, come succede in linea di principio per le figure dei vicari nell'ambito esecutivo (cc. 391 § 2; 405 § 2; 407 CIC).³⁷ Per questa ragione la procedura prevista stabilisce nella fase di designazione della persona, «il Vescovo diocesano che ritenga si debba dare un ausiliare alla sua diocesi, proponga alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre presbiteri idonei a tale ufficio» (c. 377 § 4). In questo senso, benché non dovrà mancare di rendersi presente il rapporto del candidato con i fedeli della circoscrizione basato sulle necessità pastorali perché possa essere valutata appieno l'idoneità, la nomina è mediata fortemente dalle preferenze del titolare dell'ufficio capitale.³⁸

La speciale rilevanza dell'identità personale del vescovo ausiliare, determinante di un sistema specifico di nomina, suscita, come abbiamo visto, la questione sul valore aggiunto implicito della condizione episcopale del titolare delle funzioni. Non possiamo affrontare una tematica di tale portata in

non può essere scambiata per una onorificenza (del tutto fuori luogo avendo a che fare col ministero episcopale come servizio); va interpretato nel senso che, insieme alle funzioni effettivamente attribuite e svolte, si diano e persistano le circostanze che consigliano la figura personale del vescovo ausiliare accanto al vescovo diocesano. Il criterio stabilito dal Direttorio *Apostolorum successores*, precisamente nel paragrafo che si occupa delle figure dei vescovi ausiliari, si trova in questa stessa linea, che privilegia le condizioni speciali che richiamano alla condizione episcopale, oltre alle funzioni dell'ufficio che ricopriranno i vescovi ausiliari: «quando sia possibile provvedere adeguatamente ai bisogni della diocesi con la nomina di Vicari Generali o episcopali senza carattere vescovile, il Vescovo diocesano ricorra ad essi, anziché chiedere la nomina del Vescovo Ausiliare» (CONGR. PRO EPISCOPIIS, *Apostolorum successores*, cit., n. 71, b).

³⁷ Non è necessariamente il caso quando il vescovo coadiutore, l'ausiliare con speciali facoltà o il semplice vescovo ausiliare sono assegnati o costituiti d'ufficio dalla Santa Sede (cfr. can. 403 § 2, 3).

³⁸ Non bisogna dimenticare che le Norme per la nomina dei vescovi (CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Normae de promovendis ad Episcopatum in Ecclesia latina* (25 marzo 1972), «AAS», 64 (1972) pp. 386-391) prevedono che per la nomina di vescovi ausiliari, la procedura dell'art. XIII sarà seguita «con gli opportuni adattamenti» (§ 3). Questa procedura si riferisce alle interpellazioni per redigere una relazione sui bisogni della diocesi (§ 1), e una cerchia di soggetti che fanno dei suggerimenti in proposito (§ 2).

queste righe. Le domande sono poste e potrebbero essere formulate così: le attribuzioni che secondo il diritto vigente svolge legittimamente un vescovo ausiliare, giustificano sufficientemente la condizione personale di vescovo e quindi anche la sua condizione di membro del collegio episcopale? Oppure si deve cercare un ulteriore fondamento? Ad esempio, in una qualche forma di esercizio “quasi congiunto” (più che vicario) delle mansioni episcopali? O talvolta nel riscontrare nel rapporto tra vescovo diocesano e vescovo ausiliari una qualche relazionalità episcopale legata alla comunione all'interno dell'*ordo episcoporum*? È possibile che la capitalità episcopale in senso stretto non esaurisca il contenuto di funzioni episcopali a livello locale, per cui le figure episcopali potrebbero convivere senza sovrapposizioni? Oppure, si deve ammettere che è legittimo creare figure episcopali per finalità di governo più contingenti, come è il fatto che la condizione personale di vescovo fornisce autorevolezza per il governo di fronte ai fedeli, nonché singolarmente nei confronti dei chierici, o la dinamica di formazione del ruolo di vescovo ausiliare come preparazione per la eventuale ulteriore titolarità di uffici capitali?³⁹

4. 3. *Le cariche episcopali al servizio della Sede apostolica*

La terza tipologia specifica di figure episcopali che bisogna considerare è quella che accomuna in senso ampio le cariche episcopali al servizio della Sede apostolica. Non è semplice tracciare le linee comuni di un ambito di funzioni e uffici ricoperte da vescovi nel quale si verifica una sovrapposizione di veri e propri organismi di governo della Chiesa universale, di istanze di coordinamento, di rappresentazione o tecnici di diversa natura, di istituzioni con strati storici molto profondi, come la condizione cardinalizia o i legati pontifici, o, in fine, di realtà strumentali vincolate alle diverse dimensioni della Sede apostolica, come lo Stato della Città del Vaticano.

Da un altro lato, l'affermazione generale sulla vicarietà della Curia romana (PB, Introduzione, n. 8), l'uso della stessa parola per altre funzioni o uffici chiaramente separati (come il vicario per la diocesi di Roma) o le forme da esse derivate in altre istanze, portano con sé una finalità comune, quale è quella di affermare, in ambiti che sono molto diversi tra di loro, una posizione originaria apicale del Papa.

Il fatto è che molte di queste cariche sono occupate da vescovi. La domanda che ci poniamo riguarda il legame che intercorre tra quelle funzioni e la

³⁹ Abbiamo visto la rilevanza numerica per nulla trascurabile dei vescovi ausiliari; si pensi inoltre a questa dinamica formativa del ruolo di vescovo ausiliare come preparazione per la ulteriore titolarità di uffici capitali, che alle volte configura in modo decisivo l'episcopato di un paese. Per il caso degli Stati Uniti, cfr. J. A. CORIDEN, J. M. RITTY, *The Selection of Bishops*, «Proceedings of the Canon Law Society of America» (2003), pp. 65-91.

condizione personale di vescovo, di soggetto appartenente al soggetto ministero episcopale, che abbiamo analizzato nella prima parte di questo lavoro.

Solo una analisi particolareggiata delle funzioni svolte dal Papa e della possibilità e i modi di trasferirle o condividerle darebbe una risposta esauriente alla domanda suscitata. Non è il compito di queste righe ma è ovvio che alcune di loro rimandano direttamente alla missione indubbiamente episcopale del Papa come titolare dell'ufficio primaziale o come capo del collegio, mentre altre sono decisamente eventuali, relative a istanze contingenti dipendenti dalla decantazione storica per le quali il ruolo del Papa come titolare di funzioni di governo è meramente simbolico e persino prescindibile. In questi ultimi casi, le funzioni possono essere svolte da terzi in totale autonomia rispetto al Papa e ovviamente di per sé non hanno un rapporto intrinseco con il ministero episcopale.

In ogni caso, nel sistema vigente oggi esiste una volontà esplicita del legislatore di collegare all'istanza episcopale le principali funzioni della curia romana,⁴⁰ della istituzione dei legati⁴¹ e degli organismi che rispecchiano la posizione apicale del Papa.⁴²

⁴⁰ Per quanto riguarda la curia romana, la scelta è esplicita, e nella *Pastor Bonus* si presenta in concomitanza con i principi di ordine teologico che mettono in rapporto l'ufficio primaziale e i vescovi sia come membri del collegio che come pastori locali. Infatti, nella introduzione della *Pastor Bonus* viene affermato: «(...) si intende come la diaconia propria di Pietro e dei suoi successori abbia necessariamente un riferimento alla diaconia degli altri apostoli e dei loro successori, la cui unica finalità è quella di edificare la Chiesa. Questa necessaria relazione del ministero petrino con l'ufficio ed il ministero degli altri apostoli fin dall'antichità richiese, e deve richiedere, l'esistenza di un certo qual segno, non solo simbolico ma reale.» (PB, Introduzione, n. 3); «Ma poiché il ministero petrino del Papa, come già detto, per sua natura fa riferimento al ministero personale dei Vescovi, sia come membri del collegio suoi fratelli nell'episcopato, anche la diaconia della Curia, della quale egli si avvale nell'esercizio del suo ministero personale, farà necessariamente riferimento al ministero personale dei Vescovi, sia come membri del collegio episcopale, sia come pastori delle Chiese particolari.» (PB, Introduzione, n. 8). Sia detto per inciso, lasciando da parte alcune espressioni organizzative esplicite che richiamano i vescovi diocesani (art. 7 PB, però "in quanto esperti"), la parte precipua della presenza episcopale nei principali uffici della curia romana è mediata dalla condizione cardinalizia (art. 3 PB) collegata in tempi relativamente recenti in modo necessario alla condizione episcopale personale.

⁴¹ Nel caso della organizzazione dei legati pontifici, la condizione episcopale è affermata come caso normale e generale, per i preposti alle singole rappresentanze: «Col nome di Rappresentanti Pontifici si indicano qui gli ecclesiastici, ordinariamente insigniti della dignità Episcopale, che ricevono dal Romano Pontefice l'incarico di rappresentarlo in modo stabile nelle varie Nazioni o Regioni del mondo» (PAOLO VI, Lettera Apostolica *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, 24 giugno 1969, «AAS», 57 (1965), pp. 775-780, art. 1).

⁴² In questi organismi, la condizione episcopale può essere quasi necessaria come succede con il vicario della diocesi di Roma che è in pratica il titolare effettivo del governo di una circoscrizione ecclesiastica (Cfr. Costituzione Apostolica *Ecclesia in Urbe*, 1° gennaio 1998, «AAS», 90 (1998) pp. 177-193, art. 10: «Il Cardinale Vicario, a mio nome e per mio mandato, esercita il ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la Dio-

Per quanto riguarda la provvista di questi uffici e cariche episcopali, essa segue formalmente il sistema di libera collazione da parte del Papa.⁴³ In questo caso la distinzione tra designazione della persona e concessione del titolo è specialmente rilevante dal momento in cui la nomina pontificia, la formale concessione del titolo, in molti casi è l'atto finale di procedure formali o informali articolate. Queste procedure riguardano in alcuni casi fenomeni di cooptazione più o meno esplicite. In uno dei casi in modo quasi necessario, nella misura in cui i legati pontifici sono nominati ordinariamente dall'interno di un gruppo in un certo senso corporativo, segnato da un percorso formativo e operativo specifico. In un altro caso perché in un modo forse meno esplicito, viene a crearsi un certo ceto (i "vescovi di curia", cardinali o meno) che nutre una parte significativa degli uffici di collaborazione con la Sede apostolica. Nei due ambiti accennati l'elemento istituzionale si trova intrinsecamente attaccato a quello personale: l'esperienza raggiunta in certe mansioni, specialmente di governo ma a volte di taglio più tecnico (economico, giuridico, ecc.) può essere più determinante. Un terzo ambito nel quale andrebbe relativizzata la formale libera collazione degli uffici da parte del Papa (o che in occasioni sono alla base delle designazioni fatte da lui) sono i vincoli informali tra persone, o tra persone e istituzioni, che condizionano la promozione agli uffici principali di ausilio al Papa. L'elemento personale – ad esempio, la fiducia che ispira una persona, per sé stessa o per l'apparte-

cesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti. Egli, perciò, ha l'alta ed effettiva direzione del Vicariato ed è giudice ordinario della Diocesi di Roma». Sembra chiaro che l'atipica espressione "alta ed effettiva direzione" vuole riservare al Papa la caratteristica della "capitalità" (tra l'altro decisiva anche per le funzioni universali del vescovo di Roma) o derivativa della condizione cardinalizia come nel caso dello Stato della Città del Vaticano (Cfr. Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000: «Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.» (Art. 1. 1); «Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali» (Art. 3.1); «Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione» (Art. 5.1); «Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato» (Art. 15.1).

⁴³ Si potrebbe parlare in un senso quasi tecnico di "uffici di nomina pontificia", come si è fatto di recente, con le *Disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 5 novembre 2014, «AAS», 106 (2014), pp. 882-884. La categoria della "nomina pontificia" (adoperata in senso tecnico, ma forse non del tutto esaustivo, nell'art. 12 RGCR) può servire ad abbracciare cariche di diverso tipo – transitorie o da consolidarsi nell'assetto organico definitivo – la cui caratteristica comune è che la provvista risale ad un atto del Papa. Il riferimento agli "uffici", inoltre, sembra che si debba interpretare in senso ampio, non limitativo (cfr. art. 6, 7); infatti si parla anche di "incarico". Si pensi ad esempio, alla rinuncia per motivi di età (o altri) dei membri del Consiglio dei Cardinali che assistono il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa (cfr. FRANCESCO, Chirografo 28 settembre 2013, «AAS», 105 (2013), pp. 875-876).

nenza a una istituzione – può essere in questi casi decisiva. I condizionamenti appena delineati, peraltro frequenti in non poche organizzazioni, non si danno necessariamente allo stato puro, bensì combinati tra di loro.

In ogni caso, sembra chiaro che nell'ambito delle cariche episcopali al servizio della Sede apostolica la corrispondenza tra funzioni dell'*ordo* e condizione episcopale non è univoca, per cui si rende necessario giustificare i condizionamenti legati a tale condizione nella relativa provvista.

Sarebbe necessario approfondire in quale misura le determinazioni indicate, abbastanza eterogenee, siano radicalmente fondate nelle funzioni appartenenti all'*ordo* dei vescovi, oppure siano effetto riflesso di altre previsioni come la vincolazione ormai imperativa tra la condizione cardinalizia e l'appartenenza all'*ordo* dei vescovi, la omogeneità tra rappresentazione del Papa (davanti alle autorità civili e gli episcopati locali) e figura episcopale, o, in generale della prassi e la cultura di governo che ritiene come molto conveniente o quasi necessaria che coloro che interagiscono con altri vescovi e specificamente con i titolari degli uffici capitali debbano essere personalmente vescovi.

Assieme all'eventuale collegamento con le funzioni dell'*ordo* dei vescovi, un condizionamento di fondo che andrebbe vagliato è quello che ritiene quasi indiscutibilmente che ogni funzione che in un modo o in un altro rende presente la figura del Papa implica non solo la condizione episcopale ma propriamente funzioni primaziali. L'uso forse troppo generale della categoria tecnica della vicarietà, induce a un ragionamento di questo tipo, che rende quasi necessaria la condizione episcopale di chi svolge funzioni "a nome dell'ufficio primaziale".

Oltre al fatto che come abbiamo indicato ci sono funzioni che solo in modo contingente rimandano al Papa, e non necessariamente come figura episcopale, come quando si pensa allo Stato della Città del Vaticano o ad istanze tecniche o culturali (come ad esempio le accademie pontificie), le questioni sollevate non possono essere risolte se non si chiarisce meglio la distinzione tra funzione primaziale, assegnata personalmente al Romano Pontefice, e governo di livello universale, più ampio e variabile. Va anche vagliato, a livello di tecniche giuridiche e di governo, se non sarebbero viabili forme di organizzazione del settore dell'*ordo* di livello universale con tecniche diverse da quella della vicarietà.⁴⁴

⁴⁴ Questioni di questo tipo sono state acutamente suggerite in J. HERVADA, *Estructura y principios constitucionales del gobierno central de la Iglesia*, in *Vetera et nova. Cuestiones de derecho canónico y afines* (1958-2004), Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, pp. 187-224. Cfr. anche G. DELGADO, *Desconcentración orgánica y potestad vicaria*, EUNSA, Pamplona 1971; G. DELGADO, *La Curia romana: el gobierno central de la Iglesia*, EUNSA, Pamplona 1973.

5. CONCLUSIONE

La provvista degli uffici episcopali chiama in causa importanti dimensioni del ministero e quindi della Chiesa come istituzione. Non si coglierebbe la sua trascendenza qualora la si ritenesse una azione tecnico-giuridica: provvedere ad un ufficio episcopale non è solo dare una volontà attiva ad un soggetto meramente funzionale, l'ufficio, nemmeno è una sorta di "politica di personale" di una azienda o di una amministrazione pubblica. La nomina dei vescovi è invece l'alveo attraverso il quale defluisce la perpetuazione del ministero apostolico, il mezzo attraverso il quale è instradato in modo reale, e quindi personale, il soggetto nel quale sono riposte le principali funzioni di garanzia e di governo nella Chiesa, e anche l'azione con la quale prendono concreta attualità i non pochi diritti e doveri dei fedeli che rimandano ad una autorità episcopale.

L'inseparabilità pratica dell'ordinazione per l'episcopato e della attribuzione di un ufficio episcopale, rende ragione del fatto che questa provvista, perché veicolo della dimensione personale, possiede una natura configurativa sia del ministero episcopale – come *ordo* e come sistema di uffici – che del collegio episcopale.

L'azione di governo costitutiva della provvista degli uffici episcopali offre una varietà di sfaccettature (sacramentali, giuridiche, di governo, pastorali e persino politiche) che devono essere vagliate con accuratezza, transcendendo l'immediata problematica del singolo ufficio da ricoprire. Queste considerazioni sono significative per riflettere sui requisiti, le procedure e le competenze per la provvista dei diversi uffici episcopali, ma specialmente per gli uffici di capitalità delle circoscrizioni ecclesiastiche.